

SPAZIO RISERVATO AL NUMERO DELL'ORDINANZA GENERATO ELETTRONICAMENTE



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LIPARI**

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ✉ uclipari@mit.gov.it - www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA

Disciplina attività ambito portuale di Rinella – Comune di Leni

- VISTA:** la propria Ordinanza n°13/1999 del 21.05.1999 relativa alla disciplina delle attività nell'ambito portuale del porto di Rinella nel Comune di Leni;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°54/2015 del 15.10.2015 relativa alla disciplina delle operazioni di alaggio e varo delle unità navale, negli ambiti demaniali marittimi ricadenti nell'isola di Salina;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 20/2023 del 28.04.2023 relativa alla disciplina del rilascio/rinnovo Pass per l'accesso e la sosta negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Lipari;
- RITENUTO:** necessario aggiornare la regolamentazione della destinazione d'uso di alcuni tratti di banchina del porto di Rinella in relazione alle attività che si svolgono abitualmente nel sorgitore in questione;
- SENTITO:** il Titolare della Delegazione di Spiaggia di Salina;
- VISTI:** gli artt. 17,30,62,65 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima:

RENDE NOTO

che l'uso delle opere portuali e degli specchi acquei ad essi compresi e/o attigui, l'accesso, la circolazione e la sosta di mezzi terrestri e navali e di persone nell'ambito del sistema Porto di Rinella è disciplinato come segue:

ORDINA

**Articolo 1.
Individuazione dell'ambito portuale**

L'ambito portuale di Rinella, meglio evidenziato nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è così articolato ed individuato:

- **Molo Foraneo**
- **Banchina di Riva**

Articolo 2.

Destinazione delle banchine e disciplina degli ormeggi

La destinazione degli spazi portuali citati nell'art. 1 è la seguente:

a) Molo Foraneo

1. Il molo Foraneo, che è orientato verso Sud Est, per una lunghezza di circa 120 (centoventi) metri dal fanale rosso di ingresso nell'ambito portuale, è destinato all'ormeggio/attracco delle navi e aliscafi di linea per lo svolgimento delle operazioni commerciali ed in testata è riservato all'ormeggio di navi cisterna impegnate nella scarica di acqua.

Fermo restando la priorità d'ormeggio per lo svolgimento delle operazioni commerciali, il predetto Molo, su disposizione della locale Autorità Marittima, potrà essere impiegato per diverse finalità valutate di volta in volta, ivi compresa l'eventuale sosta di altre unità navali che ne richiedono l'accosto.

b) Banchina di Riva

1. La Banchina di Riva che è orientata per Nord-Est è destinata a partire dalla radice del molo foraneo, per i primi 30 (trenta) metri, all'ormeggio/attracco delle navi di linea per lo svolgimento delle operazioni commerciali; la rimanente parte, ove insistono le scalette, è riservata esclusivamente alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dalle unità da diporto in transito e per le operazioni di alaggio e varo unità a mezzo autogrù, secondo quanto disciplinato con specifica Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;

2. lo stesso tratto di banchina, ad eccezione dei primi 22 (ventidue) metri a partire dalla radice del molo Foraneo che dovrà sempre essere lasciato libero per consentire le operazioni di ormeggio/disormeggio dei mezzi veloci di linea, dalle ore 19.00 e fino alle ore 08.00, è destinato all'ormeggio di punta di unità in transito;

3. Il tratto della Banchina di Riva che si protrae verso nord, è destinato per i primi 08 (otto) metri a partire dalla radice, all'ormeggio di fianco di natanti da diporto aventi l.f.t. non superiore a mt. 06 (sei);

4. Le unità di cui al precedente punto, si dovranno disporre in modo da non eccedere i 25 (venticinque) metri di larghezza dal ciglio banchina e comunque in maniera tale da non comportare, in ogni caso, alcun intralcio alle manovre di affiancamento alle scalette riservate alle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri dalle unità da diporto;

5. Il rimanente tratto della banchina di 17 (diciassette) metri dalla testata, evidenziato di colore arancio nell'allegato stralcio planimetrico, è destinato esclusivamente all'ormeggio di fianco delle unità da pesca regolarmente iscritte ed alle unità da diporto adibite ad uso commerciale. Queste dovranno predisporre in modo da non eccedere i 25 (venticinque) metri di larghezza dal ciglio banchina e non creare intralcio alle manovre di affiancamento alle scalette riservate per le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri dalle unità da diporto.

Articolo 3.

Accesso circolazione sosta e fermata in ambito portuale

Nell'ambito del porto commerciale di Rinella, fermo restando quanto disciplinato con specifica Ordinanza relativa al rilascio/rinnovo *pass* per l'accesso e la sosta negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Lipari, l'accesso, il transito e la sosta sono consentiti nel rispetto delle seguenti disposizioni

e della segnaletica stradale appositamente posizionata e illustrata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

a) Accesso e circolazione

1. L'accesso di persone e di veicoli è consentito limitatamente alle operazioni connesse all'imbarco ed allo sbarco sui mezzi navali di linea approdati o in prossimità di approdo ed ai mezzi appositamente autorizzati, ad esclusione delle zone dedicate alla sosta libera ed a tempo, indicate con apposita segnaletica.

2. Ai mezzi di servizio delle Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco o comunque addetti ad un Servizio Pubblico riconosciuto, è sempre consentito l'accesso.

3. I veicoli circolanti devono procedere alla minima velocità senza creare intralcio, con estrema cautela e con assoluto divieto di avvicinarsi al ciglio banchina, dal quale devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri. Gli stessi inoltre non devono avvicinarsi sottobordo alle navi mentre queste eseguono manovre di ormeggio/disormeggio, operazioni commerciali di imbarco/sbarco ed ogni altra operazione secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza portuale.

4. I veicoli che devono essere imbarcati sulle navi traghetto in partenza, possono accedere nell'ambito portuale ed incolonnarsi nella corsia d'imbarco, solo se in possesso di regolare biglietto e, comunque, non prima di 60 (sessanta) minuti dalla prevista partenza della nave.

5. L'accesso in ambito portuale dei mezzi che trasportano merci pericolose, inclusi i veicoli vuoti che hanno trasportato liquidi infiammabili, è consentito esclusivamente previa espressa autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Marittima

6. I veicoli N.C.C. regolarmente autorizzati, adibiti all'accoglienza turistica per il *transfert* presso le strutture ricettive, unitamente ai bus che attendono l'arrivo di gruppi organizzati che giungono sull'isola attraverso le unità da traffico, dovranno sostare negli appositi stalli.

7. È fatto divieto ai pedoni diretti all'imbarco, avvicinarsi ad una distanza inferiore a 5 (cinque) metri dal ciglio banchina, passare nelle vicinanze di cavi d'ormeggio in tensione delle Unità, avvicinarsi sottobordo durante le manovre di ormeggio/disormeggio o durante lo svolgimento di operazioni commerciali. Gli stessi, per l'imbarco, dovranno disporsi in fila lungo il percorso all'uopo indicato, così come per lo sbarco che dovrà avvenire con le stesse modalità.

b) Sosta

In ambito portuale è consentita:

1. Ai veicoli autorizzati muniti di apposito *pass*, annuale o temporaneo, rilasciato dalla locale Autorità Marittima secondo quanto disciplinato con specifica Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, negli appositi stalli di cui al punto 3 (tre) della planimetria allegata;

2. Agli autobus di linea o similari all'interno dell'apposito stallo di colore giallo, di cui al punto 1 (uno) della planimetria allegata, evidenziato dalla relativa segnaletica;

3. Ai veicoli destinati al servizio pubblico di piazza e/o mezzi similari (taxi, n.c.c.), all'interno degli appositi stalli di colore giallo di cui al punto 2 (due) della planimetria allegata, evidenziati dalla relativa segnaletica;

4. Ai veicoli negli appositi stalli di sosta gratuita, regolamentata con disco orario per un massimo di ore 02 (due), individuati con segnaletica di colore bianco ad eccezione di quello riservati ai “diversamente abili” e di uno stallo opportunamente evidenziato dalla segnaletica di colore rosa, riservato alle “donne in stato di gravidanza e neomamme con figli fino a due anni di età”, individuata dal punto 5 (cinque) della planimetria allegata.

5. Ai motocicli/ciclomotori negli stalli designati, contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore bianco, così come evidenziato al punto 4 (quattro) della planimetria allegata;

6. I veicoli che sostano nelle zone non consentite, che intralciano la viabilità portuale e/o le operazioni commerciali, potranno essere rimossi d'autorità e le relative spese, comprese quelle di custodia, saranno poste a carico dei proprietari/trasgressori, con l'applicazione per quest'ultimi delle sanzioni previste.

Articolo 4.

Navigazione in prossimità del porto ed ormeggio alla fonda

Gli specchi acquei antistanti le opere portuali sono unicamente destinati a manovre di ormeggio, disormeggio ed a rotte di ingresso ed uscita delle unità.

1. Tutte le Unità navali in ingresso ed in uscita dal porto devono procedere con prudenza ed alla minima velocità consentita dalle esigenze di manovra. Le navi in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata.

2. Gli aliscafi in ingresso, in uscita ed in transito al traverso del porto di Rinella, entro 200 (duecento) metri dall'imboccatura del porto, dovranno navigare in dislocamento.

3. Entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura del porto sono vietati la pesca, l'ormeggio e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere.

4. Per specifici motivi legati alla sicurezza della navigazione e in relazione alle attività che si svolgono nelle acque antistanti la spiaggia di Rinella adiacente all'ambito portuale, all'interno della congiungente tra il fanale d'ingresso del porto e la costa cadente a picco sul mare precisamente “scoglio l'ariana” (*evidenziato nell'allegata planimetria con linea tratteggiata di colore rosso*), è vietato l'ancoraggio di qualsiasi unità.

Articolo 5.

Divieti

All'interno dell'ambito portuale è vietato:

1. depositare selle, carrelli, imbarcazioni di qualsiasi tipo e materiali di qualsiasi genere sulle banchine del porto, salvo che non sia stata concessa apposita autorizzazione dalla locale Autorità Marittima;

2. mantenere il radar acceso;

3. l'uso di proiettori o sirene;

4. tuffarsi dalle banchine, dai moli e dai pontili esistenti, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività balneare, quale il nuoto, l'uso di tavole a vela e la pratica dello sci d'acqua;

5. l'uso di detersivi o sostanze similari per il lavaggio di unità navali o veicoli;

6. abbandonare o depositare sulle banchine rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi natura;
7. scaricare, gettare o immettere in mare sostanze inquinanti o rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi natura;
8. depositare fusti di carburante, olii o qualsiasi altro materiale di scarto derivante dalla manutenzione dei motori;
9. svolgere qualsiasi attività non specificatamente autorizzate dagli Enti competenti.

Articolo 6. Norme di sicurezza

Le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, veicoli e merci in genere, dovranno essere effettuate in sicurezza e sotto il controllo degli equipaggi di bordo.

I comandi delle navi all'ormeggio, durante la sosta in porto, devono mantenere un servizio continuativo di vigilanza al portellone e/o scalandrone, al fine di evitare che estranei o comunque persone non autorizzate, possano accedervi.

Alle persone che per qualsiasi motivo accederanno in ambito portuale, è vietato avvicinarsi ad una distanza inferiore a 5 (cinque) metri dal ciglio banchina, passare sotto o nelle vicinanze di cavi in tensione, avvicinarsi sottobordo alle navi durante le manovre di ormeggio/disormeggio o durante lo svolgimento di operazioni commerciali. Coloro che, per ragioni di lavoro, hanno la necessità di operare entro il raggio di azione dei cavi in tensione, dovranno adottare ogni possibile precauzione, indossando i previsti DPI secondo la normativa vigente.

Al fine di evitare danni alle opere portuali, è fatto obbligo a tutte le navi traghetto in arrivo di posare il portellone sulla banchina solo dopo che l'unità si è fermata ed a quelle in partenza di alzarlo prima che l'unità si metta in movimento.

Articolo 7. Apposizione segnaletica

È onere del Comune Leni, previ diretti contatti con la locale Delegazione di Spiaggia di Salina, apporre, con ogni consentita urgenza, idonea segnaletica ed ogni barriera o indicazione necessaria per un ordinato e sicuro svolgimento della circolazione e sosta autoveicolare e pedonale, secondo quanto disposto nella presente Ordinanza.

Articolo 8. Abrogazione di norme

La presente Ordinanza, abroga e sostituisce l'Ordinanza n°03/1999 del 21.05.1999 relativa alla disciplina delle attività nell'ambito portuale del porto di Rinella nel Comune di Leni.

Articolo 9. Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di unità da diporto.

I contravventori saranno inoltre ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o

cose derivanti dall'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari

Lipari, (data e ora della firma digitale)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario DE BELLIS

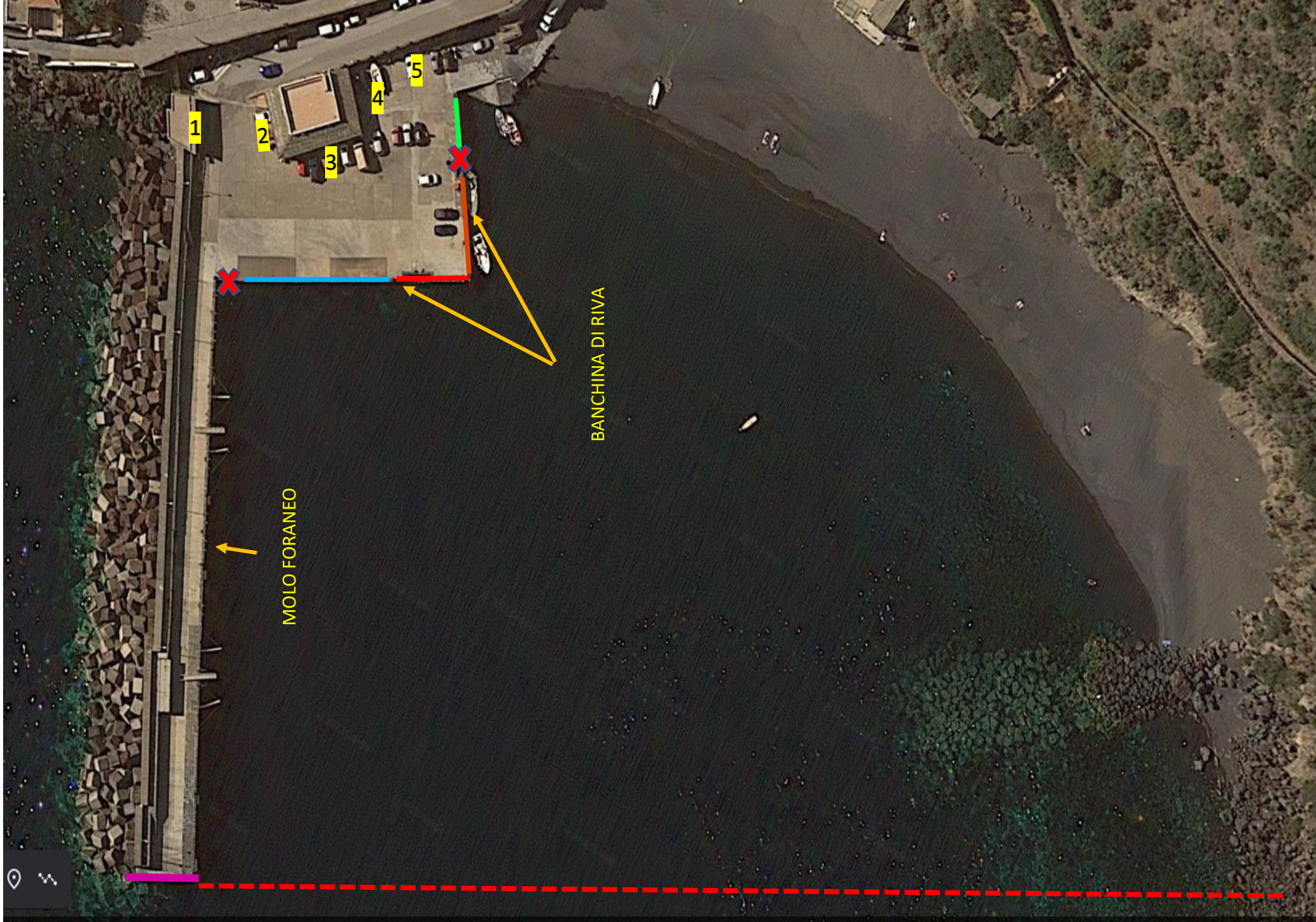
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARIO DE BELLIS

In Data/On Date:

giovedì 13 luglio 2023 12:06:37



BANCHINA DI RIVA

MOLO FORANEO

LEGENDA:

1. STALLO RISERVATO ALLA FERMATA DEGLI AUTOBUS DI LINEA O SIMILARI;
2. N° 2 (DUE) STALLI RISERVATI AI VEICOLI DI SERVIZIO PUBBLICO DI PIAZZA E/O SIMILARI (TAXI, N.C.C.);
3. N° 6 (SEI) STALLI RISERVATI AI VEICOLI MUNITI DI APPOSITO PASS RILASCIATO DALLA LOCALE A.M. COME DA ORDINANZA 20/2023 DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI;
4. STALLI RISERVATI ALLA SOSTA DI MOTOCICLI/CICLOMOTORI;
5. SOSTA GRATUITA NEGLI STALLI DI COLORE BIANCO REGOLAMENTATA CON DISCO ORARIO PER UN MASSIMO DI 2 (DUE) ORE, AD ECCEZIONE DELLO STALLO RISERVATO AI DIVERSAMENTE ABILI E DELLO STALLO DI COLORE ROSA RISERVATO ALLE "DONNE IN GRAVIDANZA E NEOMAMME CON FIGLI FINO A 2 ANNI D'ETA".



ORMEGGIO NAVI CISTERNE;



BANCHINA DESTINATA ALL'ORMEGGIO/ATTRACCO E OPERAZIONI COMMERCIALI DELLE NAVI DI LINEA ED ORMEGGIO DI PUNTA UNITA' DA DIPORTO "AL TRANSITO" NON ADIBITE AD USO COMMERCIALE DALLE 19:00 ALLE 08:00;



TRATTO DI BANCHINA DESTINATO ALLE OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO A MEZZO AUTOGRU E OPERAZIONI DI IMBARCO E SBARCO PERSONALE;



TRATTO DI BANCHINA DESTINATO ALL'ORMEGGIO DI FIANCO E COMUNQUE FINO AL LIMITE ESTERNO DEL CORRIDOIO DI LANCIO IVI POSIZIONATO, DEI NATANTI DA DIPORTO AVENTI L.F.T. NON SUPERIORE A MT. 06 (SEI);



TRATTO DI BANCHINA DESTINATO ALL'ORMEGGIO DI FIANCO DELLE UNITÀ DA PESCA REGOLARMENTE ISCRITTE ED ALLE UNITÀ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE E COMUNQUE FINO AL LIMITE ESTERNO DEL CORRIDOIO DI LANCIO IVI POSIZIONATO;



CONGIUNGENTE TRA IL FANALE D'INGRESSO DEL PORTO E LA COSTA CADENTE A PICCO SUL MARE PRECISAMENTE "SCOGLIO L'ARIANA" all'interno del quale è vietato l'ancoraggio di qualsiasi unità



CONGIUNGENTE TRA IL FANALE D'INGRESSO DEL PORTO E LA COSTA CADENTE A PICCO SUL MARE PRECISAMENTE "SCOGLIO L'ARIANA" ALL'INTERNO DEL QUALE È VIETATO L'ANCORAGGIO DI QUALSIASI UNITÀ



ORMEGGIO NON CONSENTITO.